



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO III^: FINANZIARIO

Nr. 651 del 31/12/2024 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III^

Nr. 105 del 31 Dicembre 2024 Servizio III^

Registro Generale Nr. 339 del 31 Dicembre 2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024

L'Anno Duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 del 18/01/2024 con la quale sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il decreto di nomina prot. n. 3877 del 31.05.2024 n. 7 con cui il Sindaco assegnava alla rag. Risi Maria Assunta la responsabilità del servizio III comprensivo della gestione del personale;

DATO ATTO che la menzionata responsabile per il presente atto viene sostituita dal Sindaco responsabile del servizio economico-finanziario in quanto la menzionata dipendente è parte interessata all'atto;

Che con delibera di C.C. n. 02 del 28/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Premesso che in data 14 e 15 maggio 2023 ebbero luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

che fu proclamato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Dott. Benedetto Murro;

che con decreto nr. 3 del 29/05/2024 fu nominato responsabile del Servizio II Ragioneria e Bilancio il sottoscritto Sindaco Dott. Benedetto Murro che assunse la responsabilità gestionale del servizio economico-finanziario, come sopra delineato, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge n. 448/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex articolo 107 del D.L.vo n.267/2000 del sottoscritto responsabile del servizio facente funzione;

VISTO il CCNL 16/11/2022 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 79 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

DATO ATTO nello specifico che l'art. 79 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire dalle voci hanno determinato le risorse stabili secondo il CCNL 2016/2018, integrate da altri importi previsti dal vigente contratto nazionale;

CONSIDERATO che la disciplina dell'art. 79 CCNL 16/11/2022 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 2), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

CONSIDERATO che in relazione all'annualità 2023 e seguenti il CCNL 2019-2021 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate di natura obbligatoria e non soggetti a valutazione, e in particolare:

- **art. 79 comma 1 lett. b):** incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (v. parere ARAN CFL 45);

- **art. 79 comma 1 lett. d):** differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021, individuata da ARAN nel 1/1/2021 (parere ARAN CFL 174, vedi allegato b);

- **art. 79 comma 1-bis** – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in Cat. Giuridica B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1 aprile 2023 (v. parere ARAN CFL175);

- **art. 67 comma 2 lett. c)** – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: valore pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dal 2017 e fino all'anno 2022;

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

VISTO il comma 6 del medesimo art. 79, ai sensi del quale *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

PRESO ATTO che il Comune di Pignataro Interamna ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2023;

RILEVATO che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

VISTA la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale furono fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione "permanente" dovesse essere certificato dal Revisore dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non fosse inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

RILEVATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

PRESO ATTO che il Comune di Pignataro Interamna ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015;

che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all'anno 2016 viene così individuato: importo del fondo 2016: € 48291,00 + fondo P.O. € 24000,00 = **€ 72291,00**;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 64981,01** oltre oneri e IRAP come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 80 del CCNL 16/11/2022 per l'anno 2024, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute

nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 6, del CCNL

Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite) Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.201	€ 1.580,80
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite). Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2019	€ 4.721,00
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota annualità 2023 Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	€ 1.605,50
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite) Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022* (risorse inalterate per anni successivi al 2023)	€ 6.500,00
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022 Importo a regime (ARAN prot 15611 del 25.11.2023 – CFL 175)	€ 2.550,00
0,22% MS 2018 - Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato quota d'incremento del fondo proporzionale, sulla base del fondo 2021.(art. 79 comma 3 CCNL 16 11 2022 + Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	834,84
0,22% MS 2018 Risorse finalizzate allo stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 CCNL 2019 2021 (incarichi EQ) con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2021 Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	331,12

21/05/2018;

VISTO l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 33 comma 2 ult. per. del D.L. 30-4-2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100" conv. in legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

che il suddetto eventuale incremento va in deroga al tetto del fondo;

Rilevato che rispetto al 31.12.2018 non si sono verificati aumenti di unità lavorative e che in particolare a quella data il personale in servizio era di 21 unità, mentre alla data odierna è di 8 unità e pertanto vale quanto riportato nelle premesse del D.P.C.M. 17.03.2020 che precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 quando il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

CONSIDERATO che nel fondo allegato sono stati previsti:

RILEVATO:

che nell'anno 2017 si è registrata una cessazione per dimissione di una dipendente in data 01/11/2017;

che nell'anno 2018 si è registrato un pensionamento in data 30.10.2018;

che nel corso del 2019 si sono registrati 4 pensionamenti in data 31.07.2019, 01.10.2019, 31.07.2019, 30.12.2019

che nel corso dell'anno 2020 si sono registrati tre pensionamenti di cui uno 01.01.2020, uno 01.02.2020, uno 01.07.2020 e un decesso 14.12.2020;

che a far data dall'01.02.2021 è andato in congedo un'altra dipendente;

che nell'anno 2023 si sono registrati 2 pensionamenti di cui uno 30.12.2023 e uno 31/12/2023;

CONSIDERATO che sia la magistratura contabile che la Ragioneria Generale dello Stato concordano sul fatto che i vincoli che vengono posti sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, riguardino sia le risorse del fondo per la contrattazione decentrata che quelle a carico del bilancio destinate alle posizioni organizzative negli enti privi di posizioni dirigenziali;

che sul fronte delle modalità attuative di tale principio, tuttavia, esistono due interpretazione diametralmente diverse;

che in attesa della definizione di una linea operativa comune, ai fini del calcolo del limite di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. N.75/2017 sul fondo per l'anno 2019, ciascun ente, nell'ambito della propria autonomia decisionale, dovrà optare per uno o per l'altro metodo di calcolo, tenendo presente comunque che il risultato finale dovrà essere il medesimo, ovvero che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

che questo Comune ha optato per tesi sostenuta dalle varie sezioni Regionali della Corte dei Conti, nel senso che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 viene applicato sull'intero ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ovvero sul totale derivante dal totale fondo per la contrattazione integrativa + risorse per le posizioni organizzative;

Evidenziato che la Corte dei conti Marche (Deliberazione n. 40/2020/PRSP del 25.05.2020) afferma che "Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali";

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Accertata la disponibilità dei fondi nel bilancio 2024-2026;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 40 comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visti:

- l'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241;
- gli artt. 4-40-17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;
- il d.lgs. n. 33/2013;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali del comparto "Regioni – Enti Locali";

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che con d.c.c. n. 01 del 05.03.2024 fu approvato il documento unico di programmazione 2024-2026;

che con D.G.C. n. 28 del 26.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile fu approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026;

Ritenuto opportuno trasmettere la presente determinazione al revisore dei conti per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 circa il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

1. Di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno **2024**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);

2. per i motivi esposti in premessa, **di determinare** il Fondo risorse decentrate per l'anno **2024**, per complessivi **euro 64981,01** oltre oneri e IRAP come da prospetto allegato (A) al presente atto che costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

3. Di dare atto, inoltre, che il Fondo di € **64981,01** oltre oneri e IRAP è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, sulla base del numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2023;

4. Di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021.

5. Di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2024, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 6, del CCNL 2019-2021.

6. Di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2024-2026 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa è imputata all'esercizio 2024, anno in cui l'obbligazione giuridica passiva è divenuta esigibile.

7. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2024-2026 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.) ai capitoli **10360 "Fondo risorse umane produttività"** e ai capitoli degli stipendi del bilancio preventivo 2024-2026.

8. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico – Finanziario per il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni, e gli adempimenti consequenziali.

9. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 153 del d.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 26/2000 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni, e viene pubblicata sull'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

10. Di acquisire sulla presente determinazione il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 circa il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

11. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle R.S.U. ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione.

12. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è il sottoscritto responsabile del servizio f.f., Sindaco Benedetto Murro.


13. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990.

14. Di convocare senza indugio la delegazione trattante per il riparto del fondo di produttività 2024.

15. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.

16. Di dare atto che gli interessati potranno opporsi al presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale di Latina, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 31/12/2024.



Il Responsabile del Servizio

Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 31/12/2024.



Il Responsabile del Servizio

Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 31/12/2024.



Il Responsabile del Servizio Sostituto

Dott. Benedetto Murro

DESCRIZIONE	2024
Risorse stabili	
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017 Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	43570,00
Incremento di 83.20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite) Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.201	1580,80 (C)
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite), Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2019	4721,00 (D)
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota annualità 2023 Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022 (risorse non soggette al limite)	1605,50 (F)
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	3287,75
Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018 Risorse riassegni ai sensi dell'art. 2, co. 3, TUPI (Art. 67, COMMA 2 LETT. D)	
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	
Risorse stanziolate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano del fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite) Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022* (risorse inalterate per anni successivi al 2023)	6500,00 (G)
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022 Importo a regime (ARAN prot. 15611 del 25.11.2023 - CFL 175)	2550,00 (H)
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	
INCREMENTO 0,20% ART. 67 COMMA 2 CCNL 2018 2018	
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	63815,05
DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)	63815,05 (A)
TOTALE RISORSE STABILI	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996 Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	
Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	
FRAZIONARIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D)	
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2009)	
Somme soggette al limite perché non espressamente derogate per legge	
Art. 80 c.2 lett. h, CCNL 2019/2021	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	

Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni. Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	
Risorse variabili NON soggette al limite	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile) Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018. Art. 80 c.1 CCNL 2019/2021.	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti Art. 79 c.2 lett a, CCNL 2019/2021	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2009) (*)	
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018. Art. 79 c.2 lett a, CCNL 2019/2021.	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2013) (*) Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018, Art. 79 c.2 lett a, CCNL 2019/2021.	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018 art 67 c 3 lett c - Art. 79 c.2 lett a, CCNL 2019/2021.	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020 Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 € 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022 Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	834,84
0,22% MS 2018 - Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato quota d'incremento del fondo proporzionale, sulla base del fondo 2021, (art. 79 comma 3 CCNL 16 11 2022 + Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022 (v.legenda)	
0,22% MS 2018 Risorse finalizzate allo stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 CCNL 2019 2021 (incarichi EQ) con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2021 Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022 (v.legenda)	331,12
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	1165,96
TOTALE RISORSE VARIABILE	1165,96 (B)
TOTALE (A+B)	64981,01
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	(A+B) 64981,01- (B+C+D+F+G+H) 18123,26 = 46857,75 (E)
IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	24000,00 (FPO)
IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	(E+FPO) 70857,75
Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co.2, lett. a) e b)) (8)	72291,00

- (1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.
- (2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.
- (3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.
- (4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.
- (5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.
- (6) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 **ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997**, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011, pag.5, n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag.140).
- (7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017
- (8) Importi da verificare a seguito dell'evoluzione delle decisioni della Corte dei conti. In caso di non soggezione al limite tali importi potranno incrementare il fondo
- (*) **Resterà da verificare se i piani di razionalizzazione della spesa e i compensi dell'avvocatura interna previsti dal CCNL 2016-2018 saranno ancora considerati esclusi**

Calcolo risorse ex art. 79 comma 3, e 79 comma 2 lett. c del CCNL 2019-2021

Le predette risorse variabili, finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti (art. 79, comma 2, lett. c); precedente punto 3)), nonché quelle destinate agli incarichi di E.Q., possono essere incrementate, in base alla propria capacità di bilancio, in misura complessivamente non superiore allo **0,22 per cento del monte salari 2018**. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Le stesse sono destinate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento a bilancio per le posizioni organizzative.

Esempio:

0,22% del monte salari 2018 = 2.000 euro
 Totale risorse costituzione fondo 2021 = 120.000 euro
 Totale risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative 2021 = 40.000 euro
 Ripartizione risorse 0,22% monte salari 2018:
 2.000 * 120.000 / 160.000 = 1.500 INCREMENTO QUOTA FONDO
 2.000 * 40.000 / 160.000 = 500 INCREMENTO QUOTA RISORSE P.O.

Quali risorse "una tantum", sono inoltre inserite esclusivamente nel fondo per l'anno 2023 – parte variabile - le quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (84,50 euro per il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018) e quelle relative agli incrementi annuali dello 0,22% del monte salari 2018, di competenza dell'anno 2022, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 (qualora tali risorse non fossero già state inserite, in alternativa, nel fondo del 2022).

Piani razionalizzazione spese

Le suddette somme destinate al fondo derogano legittimamente al vincolo posto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, in considerazione del fatto che le economie da piani di razionalizzazione ex art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011, secondo il principio espresso dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera n. 2/2013 sono componenti escluse dal suddetto vincolo